

MUTUO CON GARANZIA FEI**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.

PIAZZA DEL POPOLO N.15 - 12038 - SAVIGLIANO (CN)

n. telefono e fax: 0172.2031/0172.203203

email: info@bancacrs.it

sito internet: www.bancacrs.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00204500045

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 - Cod. ABI 06305

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale euro 38.011.495,08

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO AD IMPRESE CON GARANZIA DEL FONDO EUROPEO DEGLI INVESTIMENTI

E' un mutuo a medio o lungo termine erogato dalla banca, destinato a finanziare investimenti in asset materiali o immateriali, capitale circolante e/o acquisto di Imprese.

Il mutuo chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo; la scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Le imprese beneficiarie devono essere INNOVATIVE, ai sensi dei Criteri di Eligibilità/ammissibilità relativi all'Innovazione e stabiliti nell'accordo con FEI.

Nel rispetto di determinate condizioni il mutuo è assistito dalla garanzia diretta prestata dal FEI a favore della banca. Si tratta di una garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta. La garanzia non costituisce aiuto di Stato, poiché si tratta di risorse dell'Unione Europea, quindi non rientra tra le agevolazioni da conteggiare nel calcolo del De Minimis.

Il presente finanziamento beneficia della Garanzia InnovFin rilasciata dal Fondo Europeo per gli Investimenti ("FEI") con il sostegno finanziario dell'Unione Europea nei termini definiti nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) così come previsto nel Piano di Investimenti per l'Europa. Lo scopo di EFSI è quello di aiutare l'accesso al finanziamento e l'implementazione di investimenti produttivi nell'Unione Europea così come di assicurare un maggior accesso al finanziamento.

La Banca deve essere conforme ed attenersi in tutti gli aspetti a tutte le leggi e regolamenti (sia leggi e regolamenti nazionali sia leggi e regolamenti dell'Unione Europea) ai quali può essere sottoposta, la violazione dei quali può (i) impattare in senso sfavorevole sull'adempimento del Contratto di Garanzia stipulato con il FEI o (ii) pregiudicare in senso sfavorevole gli interessi del Fondo Europeo per gli Investimenti, della Commissione Europea e della Banca Europea per gli Investimenti. La banca non commetterà irregolarità o frodi. Il beneficiario della garanzia assume impegni equivalenti a quelli in capo alla Banca, precedentemente indicati.

Il "mutuo chirografario" ad imprese con garanzia FEI può essere a tasso variabile oppure a tasso fisso.

Il **rischio** principale, nel caso del tasso variabile, consiste nell'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Lo svantaggio, nel caso del tasso fisso, consiste nell'impossibilità di sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Caratteristiche specifiche del “Mutuo Chirografario Imprese con garanzia FEI”

A chi è rivolto

Il calcolo del numero dei dipendenti di un'impresa è in linea con quello utilizzato dalla Commissione Europea (rif. Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione entrata in vigore in data 1/1/2005).

SME: micro, piccole e medie imprese:

TIPO	(A) DIP.	(B) FATTURATO	TOT. ATTIVO
Microimpresa	<10	e < 2 mln	oppure < 2 mln
Piccola Impresa	< 50	e < 10 mln	oppure < 10 mln
Media Impresa	< 250	e < 50 mln	oppure < 43 mln

Small Mid-cap: Imprese, con un organico fino a 499 dipendenti (persone equivalenti a tempo pieno), diverse dalle precedenti. I due requisiti di cui alle lettere A) e B) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere. Per Impresa s'intende qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolge un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono una attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente una attività economica. I valori da considerare e verificare con la tabella sopra riportata, riguardano la somma degli indicatori (n. dipendenti, Fatturato, tot. Attivo) dell'impresa beneficiaria, in proporzione alle loro partecipazioni delle imprese ad essa associate (cioè che detengono quote di partecipazione dal 25% al 50%), ed al 100% delle imprese ad essa collegate (cioè che detengono quote di partecipazione > 50%).

Un'impresa perde lo statuto di SME o Small Mid- cap nel caso in cui uno o più enti di diritto pubblico detengano oltre il 25% del suo capitale o dei suoi diritti al voto, eccetto gli enti pubblici elencati nella definizione di “imprese autonome”, i quali possono detenere più del 25%, ma non oltre il 50%.

Criteri di ammissibilità/eligibilità relativi al Beneficiario

(condizioni che devono essere verificate alla data di sottoscrizione del Finanziamento)

(i) Il Beneficiario non deve sviluppare attività di Ricerca & Innovazione relative a:

(a) attività illecite ai sensi della Legge vigente nel Paese dell'intermediario o del beneficiario (inclusa la legislazione nazionale, internazionale e dell'Unione Europea, inclusa la carta dei diritti fondamentale dell'UE e della convenzione europea per i diritti dell'uomo e i protocolli aggiuntivi) oppure

(b) attività di Ricerca & Innovazione escluse (come di seguito definite):

ambiti di ricerca relativi a attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi; attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditabili tali modifiche (esclusa la ricerca sulla cura del cancro alle gonadi); le attività di ricerca volte a creare embrioni umani esclusivamente a fini di approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche; attività di ricerca che è vietata in tutti gli Stati Membri; attività di ricerca proibite in uno Stato Membro in cui il destinatario finale o l'intermediario, ha sede od opera.

(ii) Il Beneficiario non deve trovarsi in una situazione di esclusione:

(a) Stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato, sospensione dell'attività, oggetto di cause o situazioni analoghe derivanti da procedure analoghe;

(b) Negli ultimi 5 anni, il legale rappresentante è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi alla sua condotta professionale che possa incidere sulla sua

	<p>idoneità a concludere il contratto;</p> <p>(c) Negli ultimi 5 anni, il legale rappresentante o il management sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode, corruzione, coinvolgimento in associazioni criminali, riciclaggio o altre attività illegali pregiudizievoli agli interessi finanziari dell'Unione Europea;</p> <p>(d) È inserito nella base centrale di dati sull'esclusione (Regolamento CE, Euratom);</p> <p>(iii) Il beneficiario non ha la sede legale in una giurisdizione non cooperante;</p> <p>(iv) Il Beneficiario deve essere una società non quotata, fatta salva la possibilità di essere quotata su piattaforme di trading alternative, così come definito all'articolo 4(1)(15) della Direttiva 2004/39/CE, dove la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi al trading sono rilasciati dai beneficiari (alla negoziazione sono emessi da una SME o da una Small Mid-cap);</p> <p>v) Il Beneficiario non deve essere una Impresa in Difficoltà come definito nel Regolamento Generale di esenzione;</p> <p>(vi) Il Beneficiario non deve avere un focus significativo su uno più dei settori non ammessi (la cui determinazione sarà effettuata dall'intermediario a sua discrezione, senza limitazioni, in base all'importanza proporzionale di questo settore sui ricavi, il fatturato o il numero dei clienti del beneficiario in questione);</p> <p>(vii) Il Beneficiario non deve essere una società immobiliare;</p> <p>(viii) Il Beneficiario deve essere stabilito ed essere operativo in Italia;</p> <p>(ix) Nel caso in cui lo scopo del finanziamento è un “<i>business transfer</i>” (per esempio trasferimento ramo d'azienda o cessione);</p> <p>(a) Il finanziamento erogato dovrà essere combinato con nuovo capitale che rappresenti almeno il 50% dell'investimento;</p> <p>(b) Il beneficiario dovrà qualificarsi come tale al termine del predetto business transfer e dovrà qualificarsi come SME o Small Mid-cap dopo il trasferimento e dovrà:</p> <p>(i) essere in conformità con almeno 1 dei Criteri di Ammissibilità sulle innovazioni; o</p> <p>(ii) impegnarsi ad utilizzare il finanziamento per acquisire un'azienda che si attenga ad uno dei criteri di ammissibilità sulle innovazioni;</p> <p>(x) Il Beneficiario accederà al finanziamento (i) in proprio o (ii) per conto di uno o più dei suoi soci o aziende collegate secondo quanto stabilito dalle raccomandazioni della Commissione, dove almeno una di queste aziende si attenga ad uno o più criteri di ammissibilità sulle innovazioni, a condizione che questi criteri di ammissibilità sulle innovazioni elencati nei paragrafi (ii), (iv) (a) e (b) saranno valutati per quanto riguarda tutto il gruppo.</p>
	<p>Criteri di Eligibilità/ ammissibilità relativi all'Innovazione <i>(condizioni che devono essere verificate alla data di sottoscrizione del Finanziamento)</i> <i>condizioni che devono essere verificate alla data di richiesta del Finanziamento da parte del Beneficiario)</i></p> <p>I beneficiari dovranno soddisfare almeno uno dei seguenti criteri che dovranno essere verificati alla data di richiesta del finanziamento:</p>

(a) il beneficiario intende utilizzare il finanziamento per investire nella produzione o sviluppo di prodotti, processi e/o servizi innovativi che sono nuovi o considerevolmente migliorati e dove esiste un rischio di fallimento industriale o tecnologico, come segnalato in una valutazione eseguita da un esperto esterno;

(b) il beneficiario è una “impresa in rapida crescita”, cioè un beneficiario che opera nel mercato da meno di 12 anni dalla prima vendita commerciale (dall’inizio attività) e con una crescita interna annuale di impiegati o di fatturato superiore al 20% annuo, per un periodo di tre anni, e con 10 o più impiegati all’inizio del periodo di osservazione; o

(c) il beneficiario opera nel mercato da meno di 7 anni dalla prima vendita commerciale (dall’inizio attività) e i propri costi in Ricerca & Innovazione rappresentano almeno il 5% dei suoi costi operativi totali in almeno 1 dei 3 anni precedenti alla richiesta di finanziamento da parte del beneficiario stesso, o in caso di un'azienda start-up senza una storia finanziaria, secondo l'attuale bilancio in corso o

(d) il beneficiario avrà notevole potenziale per l'innovazione o sarà un’ “azienda di ricerca innovazione intensiva” che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

(i) le spese annuali di R&I del beneficiario sono pari o superiori al 20% della somma del finanziamento come riportato nel bilancio di esercizio del beneficiario, a condizione che il piano aziendale del beneficiario indichi un aumento dei costi della R&I almeno pari alla somma del finanziamento;

(ii) il beneficiario intende spendere un importo pari almeno all'80% del finanziamento nelle attività di R&I come indicato nel suo piano industriale e il rimanente verrà utilizzato per coprire i costi necessari per consentire tali attività;

(iii) al beneficiario è stata formalmente assegnata una borsa di ricerca, un prestito o una garanzia dall'European R&I Schemes (regimi di sostegno), (per esempio Horizon 2020 o FP7) o tramite i loro strumenti di finanziamento (per esempio iniziative tecnologiche congiunte o “Eurostars”) o dai regimi di sostegno regionali, nazionali, o di innovazione durante gli ultimi 36 mesi, a condizione che il finanziamento non venga utilizzato per coprire i medesimi costi;

(iv) al beneficiario è stato assegnato durante gli ultimi 24 mesi un premio per R&D (ricerca e sviluppo) o innovazione assegnato da un'istituzione dell'Unione Europea o di un organismo comunitario;

(v) il beneficiario ha registrato almeno un diritto industriale (ad esempio brevetto/modello d'utilità, diritto di progettazione, topografia di prodotti a semiconduttori, certificati di protezione complementari per prodotti medicinali o altri prodotti per i quali i certificati di protezione complementare possono essere ottenuti, certificati riguardanti le nuove varietà vegetali o diritti d'autore di software) negli ultimi 24 mesi e lo scopo del Finanziamento è di consentire, in modo diretto o indiretto l'uso di questi diritti industriali;

(vi) il beneficiario finale è una PMI neocostituita e ha ricevuto un finanziamento nel corso degli ultimi 24 mesi da un fondo di Venture Capital o da un Business Angel che fa parte di un

	<p>network; o che il medesimo fondo di Venture Capital o Business Angel è un'azionista del beneficiario al momento della richiesta da parte del beneficiario del finanziamento;</p> <p>(vii) il beneficiario richiede un investimento a rischio che, basato sul piano industriale, preparato con l'intenzione di entrare in un prodotto nuovo o un mercato geografico nuovo, è superiore al 50% del fatturato medio annuale nei 5 anni precedenti;</p> <p>(viii) i costi di R&I per il beneficiario rappresentano almeno il 10% dei suoi costi operativi in almeno 1 dei 3 anni precedenti la richiesta di finanziamento o nel caso di un'azienda start up di quello corrente;</p> <p>(ix) il beneficiario è una Small Mid-cap, (società di media capitalizzazione) e i costi R&I rappresentano:</p> <p>(i) almeno il 15% dei suoi costi operativi in almeno 1 dei 3 anni precedenti alla richiesta di Finanziamento; o</p> <p>(ii) almeno il 10% dei suoi costi operativi nei 3 anni precedenti alla richiesta di Finanziamento.</p> <p>(x) Negli ultimi 36 mesi il Beneficiario della garanzia ha sostenuto spese di <i>Ricerca e Innovazione</i> certificate da parte di organismi nazionali o regionali competenti o da istituzioni come parte delle misure di sostegno generali approvate dalla Commissione Europea e pensate per incentivare le imprese a investire in <i>Ricerca e Innovazione</i>, a condizione che: l'organismo o istituzione è indipendente dall'Intermediario finanziario e dal Beneficiario della garanzia; il finanziamento richiesto copre le spese incrementalmente come indicato nel piano industriale del Beneficiario della garanzia e il finanziamento richiesto non copre gli stessi costi già sostenuti dalle misure di cui sopra</p> <p>(XI) negli ultimi 36 mesi il Beneficiario della garanzia è stato designato come azienda innovativa da uno Stato dell'UE o un'istituzione o un organismo nazionale o regionale, a condizione che in ogni caso:</p> <p>la designazione sia basata sui criteri disponibili al pubblico e tali criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non devono favorire o essere riservati a settori o industrie particolari, e - devono riflettere almeno uno dei criteri di innovazione di ammissibilità, ad eccezione del criterio di ammissibilità di cui al punto 4.d), o devono riflettere la sostanza di almeno uno di questi criteri, ma non devono essere meno rigorosi; e - l'organismo o istituzione è indipendente dall'Intermediario finanziario e dal Beneficiario della garanzia - il finanziamento richiesto non copre gli stessi costi già sostenuti dalle misure di cui sopra come indicato da business plan.
Cosa fare per attivarlo	Rivolgersi a qualsiasi filiale della banca.
Altri aspetti importanti	<p>Il Fondo di Garanzia è gestito direttamente dalla commissione Europea senza alcun intervento discrezionale degli Stati Membri; la garanzia non rientra pertanto tra gli aiuti di Stato.</p> <p>L'operazione è soggetta a valutazione e approvazione da parte della Banca.</p> <p>L'intervento e la particolare natura della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia comportano una completa e migliore valutazione fiduciaria del Cliente.</p>

	<p>Con riferimento al Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati e s.m.i., si precisa che qualsiasi dato personale comunicato al Fondo Europeo per gli Investimenti, alla Banca Europea per gli Investimenti o alla Commissione Europea sarà conservato fino a 7 anni dopo, a seconda dei casi, la più lontana data tra la data di cessazione del rapporto contrattuale ed il 30 giugno 2022, al più presto.</p> <p>Le richieste di un destinatario finale volte a verificare, correggere, eliminare o comunque modificare i dati personali comunicati al Fondo Europeo per gli Investimenti, alla Banca Europea per gli Investimenti o alla Commissione Europea, a seconda del caso, devono essere indirizzate al Fondo Europeo per gli Investimenti, alla Banca Europea per gli Investimenti o alla Commissione Europea, al seguente indirizzo:</p> <p>a) per quanto riguarda il Fondo Europeo per gli Investimenti: 37B, avenue J.F. Kennedy L-2968 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg all'attenzione: EIF Data Protection Officer;</p> <p>b) per quanto riguarda la Banca Europea per gli Investimenti: 98 - 100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg all'attenzione: EIB Data Protection Officer;</p> <p>c) per quanto riguarda la Commissione Europea, all'attenzione: European Data Protection Supervisor.</p> <p>A norma dell'art. 32, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, il beneficiario della garanzia può presentare reclamo al Garante Europeo della protezione dei dati se lo stesso ritiene che i diritti riconosciutigli, a norma dell'art. 16 del Trattato sull'UE e del Trattato sul Funzionamento dell'UE, siano stati violati in seguito a un trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato dal Fondo Europeo per gli Investimenti, dalla Banca Europea per gli Investimenti o dalla Commissione Europea.</p>
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	Filiali della Banca.
I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI	
<p>Mutuo a tasso fisso</p> <p>Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.</p> <p>Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.</p> <p>Mutuo a tasso variabile</p> <p>Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.</p> <p>Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo</p>	

delle rate, anche sensibili.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il finanziamento presenta per il cliente i rischi e gli svantaggi legati al tipo di tasso di interesse concordato contrattualmente, come sopra indicati.

La garanzia del FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

La Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. ha stipulato in data 18 gennaio 2016 un contratto con il "Fondo Europeo per gli Investimenti" per complessivi Euro 10 milioni di garanzie su Euro 20 milioni di finanziamenti.

E' una garanzia concessa direttamente ai soggetti finanziatori; è esplicita, incondizionata, irrevocabile, diretta ed a prima richiesta, con garanzia del FEI, pertanto rientra tra le tecniche di attenuazione del rischio di credito con ponderazione "ZERO".

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 150.000,00 di durata pari a 120 mesi con una periodicità della rata Mensile, ipotizzando l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (con la seguente aliquota: 0,25%).

Valore in %

Tasso variabile	4,5870	5,3100
Tasso fisso	6,9190	7,6880

Il valore percentuale indicato sopra a destra rappresenta un indicatore di costo calcolato con le stesse modalità del TAEG, includendo anche le polizze assicurative facoltative. In caso di adesione della Banca al Protocollo d'Intesa del 30 Novembre 2013 siglato tra Assofin (Associazione Italiana del credito al Consumo e Immobiliare) ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei Consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), volto a promuovere la diffusione di buone pratiche nell'offerta ai consumatori di coperture assicurative facoltative ramo vita o miste (cioè che prevedono sia il ramo vita che il ramo danni) accessorie ai finanziamenti, il valore percentuale predetto costituisce l'indicatore del costo totale del credito previsto dal citato Protocollo d'Intesa.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali , ad esempio, gli interessi di mora. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

Nell'ipotesi sopra indicata, l'importo totale dovuto dal cliente è pari a	Euro	
Tasso variabile	186.054,66	190.716,22 (*)
Tasso fisso	205.627,89	210.289,45 (*)

(*): importo totale del credito dovuto dal cliente in caso di sottoscrizione di polizza assicurativa facoltativa.

	VOCI	COSTI	
		valori espressi in Euro salvo diversamente indicato (es. %)	
		Tasso variabile	Tasso fisso
	Importo massimo finanziabile	Non previsto importo massimo	Non previsto importo massimo
	Durata	120 mesi	120 mesi
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Commerciale	Anno Commerciale
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo %	4,2250	6,4300
	Tasso di interesse effettivo annuo %	4,3078	6,6229
	Parametro di indicizzazione	Euribor 6 mesi 360 variab. trimestrale	Eurirs 10 anni terz'ultimo giorno lavorativo
	Spread (differenziale)	+4,0000	
	Tasso di interesse di preammortamento	4,2250	6,4300
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Commerciale	Anno Commerciale
	Tasso di mora	+1,9000 del tasso nominale	+1,9000 del tasso nominale
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria %	1,0000
		importo minimo	150,00
		importo massimo	999.999,00
		Bollo cambiale D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	€ 0,052 ogni € 516,46 o frazione di € 516,46 di capitale
		Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o di durata superiore a 18 mesi senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	1,10% dell'importo finanziato
	Recupero Imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	0,25% o 2,00% sull'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge	
	Spese per la gestione del rapporto	Rimborso spese informazione precontrattuale	0,00
		Commissione di incasso rata:	
		- con addebito automatico in conto corrente	0,00
		- con pagamento per cassa	0,00
		- con pagamento tramite SDD	0,00
		Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (*)	0,75
		Spese per altre comunicazioni e informazioni	0,00
		Compenso dovuto per il caso di estinzione anticipata o rimborso parziale del mutuo ¹	1,0000%
		Commissione per rata insoluta (max)	0,00
Oneri rinegoziazione/sospensione rate		0,00	
Oneri accollo mutuo / finanziamento	100,00		
Oneri gestione pratica	0,00		
Certificazioni/attestazioni legate al mutuo	15,00		
Fotocopia documenti con ricerca	15,00		
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	rate costanti (francese)	rate costanti (francese)
	Tipologia di rata	Variabile	Fissa
	Periodicità delle rate	Mensile	Mensile

(*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

¹ Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell'art. 120 ter del D.Lgs. 385/93.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

DATA DI RIFERIMENTO	TIPO TASSO	VALORE
01/07/2022	Tasso variabile	0,2250
01/04/2022	Tasso variabile	- 0,3810
01/07/2022	Tasso fisso	2,4300
01/06/2022	Tasso fisso	1,7200

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA**Tasso variabile**

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata Mensile per €150.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2,000% dopo 24 mesi(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2,000% dopo 24 mesi(*)
4,2250%	18	€ 8.614,85	€	€
4,2250%	24	€ 6.528,78	€	€
4,2250%	36	€ 4.443,63	€ 4.491,43	€ 4.396,11
4,2250%	48	€ 3.401,99	€ 3.472,08	€ 3.332,73
4,2250%	60	€ 2.777,74	€ 2.862,11	€ 2.694,92

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata Mensile per €150.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 0,000% dopo mesi(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 0,000% dopo mesi(*)
6,4300%	18	€ 8.763,96	€	€
6,4300%	24	€ 6.677,20	€	€
6,4300%	36	€ 4.592,58	€	€
6,4300%	48	€ 3.552,41	€	€
6,4300%	60	€ 2.930,01	€	€

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancacr.it.

SERVIZI ACCESSORI

Polizza PPI (copertura debito)

FACOLTATIVA. Nel calcolo del TAEG Assofin è ipotizzato un premio unico di Euro 4.661,56 a copertura di Euro 150.000,00 di debito da parte di un privato di 40 anni di età, in buono stato di salute.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

Per maggiori dettagli su caratteristiche e costi della eventuale polizza assicurativa si rinvia alla documentazione della compagnia assicurativa nonché alla documentazione precontrattuale personalizzata che può essere richiesta dal cliente prima della sottoscrizione.

Polizze assicurative associate al finanziamento

Il Cliente ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni.

Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca/intermediario

- Imposta sostitutiva	vedasi tabella spese per la stipula del contratto
- Imposte indirette (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o, se di durata superiore, senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	se dovute, saranno a carico del cliente le imposte indirette connesse e conseguenti ai finanziamenti di cui al presente foglio informativo, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge vigente
Commissione rinuncia:	0,10% min. euro 50 max 200

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	30 gg da presentazione documentazione completa
Disponibilità dell'importo	5 gg dalla data stipula

RATING DI LEGALITA'		
Avvertenza: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate.		
Tasso di interesse nominale annuo	0,25 punti in meno.	
Istruttoria:	- spese	50,00 euro in meno rispetto all'importo massimo
	- durata	2 giorni in meno
Precisazione:	Per importo massimo si deve intendere l'importo che verrebbe applicato ordinariamente	
Il tasso di interesse pattuito contrattualmente in ottemperanza alla vigente disciplina sul rating di legalità delle imprese trova applicazione per tutto il periodo di durata del contratto in cui il mutuatario risulti in possesso del rating stesso. Laddove il mutuatario perdesse il predetto requisito, anche per effetto di sospensione, si applicherà il tasso di interesse determinato aumentando di 0,25 punti il tasso contrattuale in vigore al momento della rilevazione da parte della banca della perdita del rating, e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura, ferme restando, in ogni caso, in presenza di tasso indicizzato, le pattuizioni relative all'applicazione del tasso di interesse in ipotesi di quotazione pari a zero o negativa del parametro di indicizzazione, ove contrattualmente previste; ciò a decorrere dalla data di inizio della successiva rata di ammortamento.		

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata così come di decurtazione parziale del mutuo, dietro pagamento di un compenso calcolato in percentuale del capitale anticipatamente corrisposto; ove si tratti di mutuo fondiario detto compenso è onnicomprensivo e nessuna altra spesa è dovuta.

Non sono dovuti alcun compenso o penale nei casi in cui il contratto di mutuo sia stipulato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica.

Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che - incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro **30** giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Bianco dott. Mauro Aventino (tel.0172-2031) P.zza del Popolo 15 Savigliano reclami@bancacrs.it oppure a segreteria.bancacrs@legalmail.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
B.E.I. – Banca Europea degli Investimenti	Istituita nel 1958 dal trattato di Roma, la Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituto di Credito a lungo termine dell'Unione europea. Concede prestiti al settore pubblico e privato per Finanziare progetti d'interesse europeo.
Cassa depositi e prestiti	Cassa depositi e prestiti (abbrev. CDP) è una società per azioni a controllo pubblico: lo Stato possiede il 70% del capitale, il restante 30% è posseduto da un nutrito gruppo di Fondazioni di origine bancaria
Commissione per estinzione anticipata	È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali. L'entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo
Ente/Fondo FEI – Fondo Europeo degli Investimenti	Fondo europeo per gli investimenti (FEI) La BEI è il principale azionista del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che concede prestiti alle piccole e medie imprese attraverso capitale di rischio e strumenti per la condivisione dei rischi. Altri azionisti sono la Commissione europea e istituti finanziari di tutta Europa. Istituito nel 1994, il Fondo è attivo in tutti i paesi dell'UE, nei futuri paesi membri, nel Liechtenstein e in Norvegia. I prodotti del FEI comprendono: <input type="checkbox"/> capitale di rischio e microfinanziamenti per le PMI, in particolare per imprese nuove e innovative <input type="checkbox"/> garanzie per istituti finanziari, a copertura dei prestiti concessi a PMI <input type="checkbox"/> aiuto ai paesi dell'UE e a quelli in via di adesione all'UE per sviluppare propri mercati di capitale di rischio.
Imprese autonome	Si definisce autonoma un'impresa che detenga meno del 25% del capitale

sociale e/o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) di una o più altre imprese e/o nei confronti della quale nessun'altra impresa detenga una quota pari ad almeno il 25% del suo capitale sociale e/o diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due). Un'impresa può ugualmente essere autonoma nel caso in cui le seguenti categorie di investitori società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e business angels, università e centri di ricerca senza scopo di lucro, investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale, enti locali autonomi con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti, ne detengano fino al 50% del capitale e/o dei suoi diritti di voto, senza esercitare un'influenza dominante. Nel caso di imprese autonome, il numero di dipendenti è solo quello dell'impresa stessa.

Imprese associate

Si definisce associata un'impresa che detenga tra il 25% e il 50% del capitale sociale e/o dei diritti di voto di un'altra impresa e/o nei confronti della quale un'altra impresa detenga una partecipazione compresa tra il 25% e il 50% del suo capitale sociale e/o diritti di voto. Nel caso di imprese associate, il numero dei dipendenti corrisponde alla somma dei dipendenti dell'impresa stessa e di una quota di quelli di ciascuna impresa associata calcolata in misura pari alla percentuale detenuta. Ai fini del calcolo, si dovranno aggiungere solo il numero dei dipendenti dell'impresa immediatamente a monte e a valle dell'impresa considerata.

Imprese collegate

Due imprese sono considerate collegate se una delle due controlla l'altra, in forma diretta o indiretta, detenendo la maggioranza del capitale o dei diritti di voto o grazie alla capacità di esercitare un'influenza dominante tramite vincoli contrattuali o accordi. Nel caso di imprese collegate, il numero dei dipendenti corrisponde alla somma dei dipendenti dell'impresa stessa e del totale di quelli di ciascuna impresa collegata. Sono da sommare il numero dei dipendenti di ogni livello di tutte le imprese dell'intera catena a monte e a valle.

Imprese in difficoltà

Impresa in difficoltà è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle SME costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle SME nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE³⁴ e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle SME costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle SME nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una SME, qualora, negli ultimi due anni: (1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e (2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% o al 2% dell'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Mutuo chirografario	La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, l'obbligazione del debitore (chirografo) nasce da un obbligo originato solo ed esclusivamente dalla sua firma. Non ci sono altre forme di garanzie tipiche
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento "tedesco"	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata	Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Rating di legalità delle imprese	Il rating di cui all'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).
SME – Small and Medium Enterprises	SME: micro, piccole e medie imprese

TIPO	(A) DIP.		(B) FATTURATO		TOT. ATTIVO
Micro impresa	<10	E	<2 mln	O	< 2 mln
Piccola impresa	<50	E	< 10 mln	O	< 10 mln
Media impresa	<250	e	< 50 mln	o	< 43 mln

I due requisiti di cui alle lettere A) e B) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Per Impresa s'intende qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica

rivestita, che svolge un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono una attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente una attività economica.

I valori da considerare e verificare con la tabella sopra riportata, riguardano la somma degli indicatori (n. dipendenti, Fatturato, tot. Attivo) dell'impresa beneficiaria, in proporzione alle loro partecipazioni delle imprese ad essa associate (cioè che detengono quote di partecipazione dal 25% al 50%), ed al 100% delle imprese ad essa collegate (cioè che detengono quote di partecipazione > 50%)

Small Mid Cap

Small Mid-cap: Imprese, con un organico fino a 499 dipendenti (persone equivalenti a tempo pieno), diverse dalle precedenti.

Spread (differenziale)

Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Indica il costo totale del finanziamento ed è espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

Tasso di interesse di preammortamento

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.

Tasso di interesse nominale annuo

Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora

Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso indicizzato

Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.

Tasso effettivo globale medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.